

Servizi finanziari. Recesso più semplice nei contratti siglati a distanza

La Ue abroga la vecchia direttiva per evitare una sovrapposizione di normative

Antonio Criscione

La Ue fa ordine sulla commercializzazione di prodotti finanziari a distanza. E per tutti gli acquisti online, non solo di prodotti finanziari, ma di tutti i tipi, arriva per il “venditore” l’obbligo di prevedere una esplicita funzione di recesso. La direttiva (UE) 2023/2673, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, innanzitutto abroga la direttiva 2002/65, ma allo stesso tempo riesamina i contenuti della precedente direttiva alla luce tanto delle sopravvenute discipline settoriali in materia finanziaria, ma anche degli sviluppi tecnologici che nel tempo hanno impresso una diversa fisionomia al panorama dei servizi finanziari. «La nuova direttiva – spiega Maria-Teresa Paracampo

dell’Università di Bari – salvando solo alcune disposizioni della vecchia disciplina che confluiscono però in un Capo ad hoc, recante «norme relative ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza», nell’ambito della più ampia cornice di tutela consumeristica della direttiva 2011/83, relativa ai contratti a distanza per la vendita di beni e la prestazione di servizi, conclusi tra un professionista e un consumatore». Lo scopo del legislatore europeo, infatti, era da un lato quello di evitare che la sovrapposizione tra la normativa di carattere generale di tutela dei consumatori e quella specifica per i prodotti finanziari.

Nel contesto dunque di una semplificazione legata a un elevato livello di tutela dei consumatori, si configurano alcuni elementi di rilievo. «Le principali novità – spiega Paracampo – attengono all’informativa precontrattuale e al recesso, punti focali del sistema di tutela del consumatore, innovati però tenendo conto delle nuove caratteristiche dell’ambiente online e del processo di digitalizzazione. Così il professionista se per un verso sarà tenuto a fornire spiegazioni adeguate al consumatore sui con-

tratti di servizi finanziari, riconoscendogli il diritto di chiedere l’intervento umano in caso di interazione interamente automatizzata (es. chatbot, robo advice, etc), per altro verso non dovrà progettare, organizzare o gestire interfacce online tali da indurre in errore o manipolare il consumatore».

Paracampo poi, sottolinea come la vera innovazione – estesa a tutti i contratti (anche di natura non finanziaria) conclusi a distanza – è rappresentata dall’introduzione della disciplina della “funzionalità di recesso”, tale da consentire al consumatore di esercitare il suo diritto di recesso tramite la stessa interfaccia online con la quale ha in precedenza concluso il contratto. «In definitiva – conclude Paracampo –, la direttiva (UE) 2023/2673 si inserisce nel solco delle misure di riordino della normativa europea, facendo però salva quella funzione di “rete di sicurezza”, che la direttiva abrogata aveva già svolto in vari settori dei servizi finanziari (si considerino per esempio i settori degli investimenti in vini costosi e diamanti) privi di una specifica regolamentazione».